



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 14/04/2016

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ART. 1 (Oggetto e finalità del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le norme di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del codice civile.

ART. 2 (Funzioni)

Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni d'Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

ART. 3 (Luogo della celebrazione)

I matrimoni civili possono essere celebrati, pubblicamente:

1. nella stanza del Sindaco
2. nell'Aula Consiliare sita nel Palazzo Municipale in via P. Togliatti
3. presso il Museo civico "N. Barbato"

Le celebrazioni potranno svolgersi anche in altri locali e/o siti comunali in via eccezionali nel caso di indisponibilità dei suddetti.

Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede Comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello Stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. Lo stato di impedimento deve essere previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

ART. 4

(Orario di celebrazione)

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, su domanda degli interessati, nelle giornate feriali durante l'orario di servizio come di seguito indicato:

- **Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30;**
- **martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;**

In alternativa, su richiesta degli interessati e previo pagamento di una tariffa, i matrimoni potranno essere celebrati oltre il normale orario di servizio e/o nelle giornate del sabato ed in quelle prefestive come di seguito indicato:

- **martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30;**
- **sabato e giornate prefestive dalle ore 9,00 alle ore 12,30;**

La celebrazione è comunque sospesa durante le seguenti giornate festive: il 1° e 6 gennaio; il venerdì di Pasqua, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 1° e 2 novembre; l'8, il 25 e il 26 dicembre. La celebrazione è inoltre sospesa il 23 Aprile in occasione della festa del Santo patrono.

ART. 5

(Criteri generali delle tariffe)

Residenti (basta un solo inibendo) durante gli orari di servizio: gratuito.

Residenti (basta un solo inibendo) oltre il normale orario di servizio: 120 €.

Non residenti durante gli orari di servizio: 80 €.

Non residenti oltre il normale orario di servizio: 200 €.

Le tariffe dovute possono essere adeguate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6

(Organizzazione del servizio)

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. La richiesta relativa all'uso della sala, deve essere presentata su apposito modulo, almeno 20 gg prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due sposi. L'Ufficio di Stato Civile entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo della sala, ovvero, comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta. Inoltre, la prenotazione dell'aula, fuori dell'orario di servizio, non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta d'avvenuto pagamento del relativo contributo, previsto dall'art. 5, all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale di Piana degli Albanesi n°15765902 con l'indicazione della causale: "Celebrazione matrimonio civile per il giorno _____". Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile, che si adopererà affinché i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

ART. 7

(Allestimento dell'aula - Responsabilità)

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire l'aula e/o gli atri con arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. In alternativa qualora vi sia la disponibilità dell'Ente, gli addobbi potranno essere donati al Comune. L'aula dovrà essere quindi, restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune s'intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. Il Comune riterrà responsabile il richiedente di eventuali danni provocati agli immobili ed agli arredi in conseguenza del loro uso per la celebrazione del matrimonio civile.

E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno del Palazzo Municipale e del Museo Civico.

ART.8

(Casi non previsti dal presente regolamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- l'O.R.EE.LL.
- Lo Statuto Comunale

ART. 9

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione All'Albo pretorio, successiva all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso;

Da tale data, sono abrogate tutte le previsioni regolamentari con esso contrastanti.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.